

Regolamento per l'Accesso Civico Generalizzato

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato (Freedom of Information Act - FOIA) ai documenti, dati e informazioni detenuti da In Cammino Soc. Coop. Sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.
2. L'accesso civico generalizzato è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini e il principio di buona amministrazione.

Art. 2 - Ambito di Applicazione

1. Il diritto di accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque, senza necessità di motivare la richiesta o di dimostrare un interesse qualificato.
2. L'accesso è consentito a tutti i documenti, dati e informazioni detenuti da In Cammino Soc. Coop. Sociale fatti salvi i limiti e le esclusioni previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art. 3 - Limiti ed Esclusioni all'Accesso

1. Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.
2. Il diritto di accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica monetaria e valutaria; f) l'ordine pubblico e la sicurezza economica e finanziaria, inclusi gli interessi economici e finanziari dello Stato; g) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; h) il regolare svolgimento di attività ispettive.
3. Il diritto di accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina in materia di protezione dei dati personali; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
4. Il diritto di accesso non può essere esercitato per la richiesta di documenti, dati e informazioni già soggetti a specifici obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, per i quali si applica l'accesso civico semplice (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013).

Art. 4 - Modalità di Presentazione della Richiesta

1. La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere presentata per iscritto, utilizzando preferibilmente il modulo disponibile sul sito istituzionale di In Cammino Soc. Coop. Sociale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

2. La richiesta può essere inviata tramite: a) Posta Elettronica Certificata (PEC) a: segreteria@pec.coopincammmino.it b) Posta Elettronica Ordinaria a: segreteria@coopincammmino.it c) Posta Ordinaria a: Cooperativa In Cammino – Via de Medici 13 – 24016 San Pellegrino Terme d) Consegna a mano presso: Segreteria della Cooperativa In Cammino – Via de Medici 13 – 24016 San Pellegrino Terme, negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
3. La richiesta deve essere indirizzata all'Ufficio Segreteria che detiene i dati, i documenti o le informazioni.

Art. 5 - Contenuto della Richiesta

1. La richiesta deve contenere: a) i dati identificativi del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza); b) un recapito valido per le comunicazioni (e-mail, PEC o indirizzo postale); c) una descrizione chiara, specifica e circostanziata dei documenti, dati o informazioni richiesti, al fine di consentire a In Cammino Soc. Coop. Sociale di individuare con precisione quanto domandato. Non è richiesta la motivazione della richiesta.

Art. 6 - Procedura e Termini

1. In Cammino Soc. Coop. Sociale provvede a rispondere alla richiesta entro il termine di **30 giorni** dal ricevimento della stessa.
2. Se la richiesta è irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, invitandolo a regolarizzare o integrare la richiesta entro 10 giorni. Il termine di 30 giorni è sospeso fino alla regolarizzazione.
3. Qualora la richiesta riguardi dati o documenti per i quali è necessario coinvolgere soggetti "controinteressati" (persone fisiche o giuridiche che potrebbero vedere leso un loro diritto dalla diffusione dei dati), il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione ai controinteressati. I controinteressati possono presentare opposizione motivata alla richiesta di accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il termine di 30 giorni per la risposta è sospeso fino alla conclusione della procedura di contraddittorio con i controinteressati (massimo 10 giorni).
4. In caso di accoglimento della richiesta, l'accesso è garantito mediante la messa a disposizione dei documenti, dati o informazioni, preferibilmente in formato elettronico o in quello richiesto dal cittadino, compatibilmente con le possibilità tecniche.
5. Il diniego, il differimento dell'accesso e la limitazione devono essere motivati con riferimento ai limiti previsti dall'Art. 3 del presente Regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 7 - Costi dell'Accesso

1. L'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato è **gratuito**.
2. Resta a carico del richiedente il solo rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la riproduzione dei documenti su supporti materiali (es. fotocopie, CD/DVD), ove richiesto tale formato. I costi saranno comunicati al richiedente prima della riproduzione.

Art. 8 - Tutela del Diritto di Accesso

1. In caso di diniego totale o parziale della richiesta, di differimento dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può: a) **Presentare istanza di riesame al Legale Rappresentante** di In Cammino Soc. Coop. Sociale. * **Arioli Federica** * **PEC** : segreteria@pec.coopincammino.it * **Email**: segreteria@coopincammino.it * L'istanza di riesame deve essere presentata entro 30 giorni dalla conoscenza del diniego o dalla scadenza del termine per la risposta. * Il Legale Rappresentante decide sull'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. b) In caso di diniego o mancata risposta da parte del Legale Rappresentante, il richiedente può proporre **ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)** ai sensi dell'articolo 116 del Codice del Processo Amministrativo.

Art. 9 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.coopincammino.it

Art. 10 - Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 05/06/2025.